



**CITTA' di MONTEVARCHI**  
**Provincia di Arezzo**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 29 luglio 2013**

**MODIFICHE APPORTATE:**

Art. 27 modificato ed integrato con delibera C.C. n. 104 del 29/11/2013

Art. 32 modificato con delibera C.C. n. 104 del 29/11/2013

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto del Regolamento  
Art. 2. Gestione e classificazione  
dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati  
agli urbani  
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui  
rifiuti Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del  
tributo Art. 7. Soggetti passivi  
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre  
rifiuti Art. 9. Esclusione dall'obbligo di  
conferimento  
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al  
pubblico servizio Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

Art. 12. Costo di gestione  
Art. 13. Determinazione della  
tariffa Art. 14. Articolazione  
della tariffa  
Art. 15. Periodi di applicazione del  
tributo Art. 16. Tariffa per le  
utenze domestiche Art. 17.  
Occupanti le utenze domestiche  
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche  
Art. 19. Classificazione delle utenze non  
domestiche Art. 20. Scuole statali  
Art. 21. Tributo  
giornaliero Art. 22.  
Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non  
stabilmente attive Art. 25. Riduzioni per il recupero  
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del  
servizio Art. 27. Agevolazioni  
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

Art. 29. Presupposto della  
maggiorazione Art. 30. Aliquote.

**TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

Art. 31. Obbligo di dichiarazione  
Art. 32. Contenuto e presentazione della  
dichiarazione Art. 33. Poteri del Comune  
Art. 34. Accertamento  
Art. 35. Sanzioni  
Art. 36. Riscossione  
Art. 37. Interessi  
Art. 38. Rimborsi  
Art. 39. Somme di modesto  
ammontare Art. 40. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 41. Entrata in vigore e  
abrogazioni Art. 42. Clausola di  
adeguamento  
Art. 43. Disposizioni transitorie  
Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

*Allegati*

**All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

**All. B: Categorie di utenze non domestiche**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3.** La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Note.** L’articolo in commento è diretto a specificare, come indica la rubrica, l’oggetto del regolamento stesso, individuandolo nel Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), tributo che il regolamento intende istituire, attivare e disciplinare.

L’articolo 1 si apre con il richiamo alla generale potestà regolamentare che l’art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, riconosce agli enti locali in materia di proprie entrate, anche con natura tributaria, in forza della quale gli enti locali possono completare e altresì derogare la disciplina recata da norme statali. Con l’ovvia conseguenza che “Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”, come specifica il terzo comma dell’articolo 1.

Si deve peraltro rammentare che, in relazione alla riserva (relativa) di legge di cui all’art. 23 Cost. in materia di prestazioni personali o patrimoniali imposte, il citato art. 52 individua anche i limiti della potestà regolamentare, cosicché gli enti locali non possono modificare la disciplina attinente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Aspetti questi che non potranno quindi essere incisi - ma occorrendo meglio precisati - dallo strumento regolamentare, che deve comunque operare nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

L’art. 14, comma 29, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce, per i soli comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la possibilità (non l’obbligo) di prevedere, con regolamento, l’applicazione di una “tariffa” avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Il secondo comma esplicita appunto che il regolamento intende attivare l’entrata con natura tributaria e non quella con natura corrispettiva. Il comma 3 richiama le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 1999, recante la disciplina relativa all’elaborazione del piano finanziario e delle tariffe, tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ad opera della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), il citato decreto presidenziale ha acquisito stabilità come testo di riferimento in materia tariffaria.

Il comma 4 si pone come norma di chiusura, rinviando, per quanto non previsto dal regolamento, alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei

rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con atto consiliare n.51 nella seduta odierna .

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfì o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. **Sono considerati rifiuti urbani** quelli contemplati dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'art. 6 punto 2 del regolamento adottato di cui al punto 2.

5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 6 punto 3 del regolamento adottato di cui al punto 2 .

#### *Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani*

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell' art. 8 del regolamento per la gestione dei rifiuti,

#### *Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccati in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### ***Art. 5. Soggetto attivo***

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### *Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo*

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a)**locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b)**aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c)**utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

d)**utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche **di uno solo** dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 7. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### ***Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti***

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### ***Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento***

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8. (2. *Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.*

3. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.)*

#### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c)** le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 del presente regolamento. Per la disciplina di tali fattispecie si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel sopracitato REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro le scadenze sotto descritte i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

La movimentazione dei rifiuti, come per quelli che danno diritto alla detassazione integrale dei locali ove si producono rifiuti speciali dovrà essere comprovata con idonea documentazione, quale:

1. Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e/o assimilati prodotti. A sua volta la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione che a norma di legge l'abilità a tale attività.
2. Documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto.
3. Fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione.

Tale documentazione dovrà essere presentata annualmente nella tempistica sotto evidenziata per consentire al servizio entrate la corretta tassazione:

- **Dal 1° Gennaio - 31 Gennaio**, i contribuenti dovranno presentare (per consentire all'ufficio l'esatto calcolo della bollettazione), apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 che per l'anno in corso permangono le condizioni che danno diritto alle riduzioni, confermando la stessa tipologia di rifiuti prodotti nell'esercizio della propria attività.

- Entro 30 giorni dalla data di presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ente copia dello stesso come previsto al punto a).
- Tale scadenza deve essere rispettata anche dai soggetti non tenuti alla presentazione del MUD.
- Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso tale beneficio l'interessato è tenuto a comunicarlo al servizio Tributi entro il termine di 60 giorni dall'evento.
- In caso di mancanza o ritardo nella presentazione della documentazione sopra elencata saranno applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione ai sensi degli artt. 66/76 del D.Lgs. 507/93.

#### ***Art. 11. Superficie degli immobili***

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (uso abitativo) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

**Note.** L'articolo si collega al contenuto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011,

## **TITOLO III – TARIFFE**

### ***Art. 12. Costo di gestione***

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

### ***Art. 13. Determinazione della tariffa***

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### ***Art. 14. Articolazione della tariffa***

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.  
Annualmente in sede di approvazione del PEF sarà applicata la riduzione pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, o in alternativa la percentuale del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente.

***Art. 15. Periodi di applicazione del tributo***

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

***Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### ***Art. 17. Occupanti le utenze domestiche***

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza di tale documento quello di n. **3 unità**. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, e comunque sulla base di valida documentazione probatoria, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, **purché tenute a disposizione dagli stessi** dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

***Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### *Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche*

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato B.**
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonomia e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### *Art. 20. Scuole statali*

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### ***Art. 21. Tributo giornaliero***

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

### ***22. Tributo provinciale***

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

**Note.** L'articolo riproduce le previsioni dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 201 del 2011.

## **TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni**

### ***Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota **fissa e nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **20%**;
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **20 %**.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **10%.** (**quota variabile**) La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12/ dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. Tale informazioni, nell'ottica di uno snellimento delle procedure amministrative a carico del contribuente, potranno essere attinte direttamente dall'ufficio ambiente.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### ***Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, **diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

#### ***Art. 25. Riduzioni per il recupero***

1. La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

1. La riduzione fruibile, anche in relazione alla politica ambientale adottata dal comune, in ogni caso non superiore al 20 % della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie come determinata dall'art. 10 del presente regolamento. In coefficiente kd ed il coefficiente deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, rispettando la tempistica e le modalità indicate nell'art. 10 del presente regolamento.

#### ***Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio***

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### ***Art. 27. Agevolazioni (finanziate con proventi di bilancio)***

- a) La tariffa nella parte fissa e nella parte variabile si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e/o fisico limitatamente all'abitazione di residenza:

- nuclei familiari, ove è presente una o più persone con grado di invalidità dal 70%,
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone non autosufficiente over 65;
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone priva di vista (legge 382/70 e 508/88)
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute (legge 381/1970 e 508/88);
- nuclei familiari, ove è presente una o più persone disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 3 legge 104/92;

la TARES nei casi come sopra elencati è dovuta nella misura ridotta del:

- I. Esenzione totale con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00;
- II. 60% con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
- III. 50% con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00;
- IV. 40% con ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 12.500,00;
- V. 30% con ISEE compreso tra Euro 12.501,00 ed Euro 15.000,00;

**b) Utenze domestiche intestate a nuclei familiari a basso reddito limitatamente all'abitazione di residenza:**

- famiglie a basso reddito con ISEE interiore a €.15.000: Riduzione del 10%
- con due figli a carico e ISEE inferiore a €.15.000: Riduzione del 10%
- con tre figli a carico e ISEE inferiore a €. 15.000: Riduzione del 15%
- con quattro o più figli a carico e ISEE inferiore a €. 15.000: Riduzione del 20%

Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

Sono interessati dall'agevolazione gli immobili ad uso abitativo di qualsiasi categoria catastale (possedute ovvero in locazione)

Nel caso di alloggio in locazione, sarà presupposto essenziale, il contratto regolarmente registrato. Il soggetto deve essere intestatario di un unico immobile oltre pertinenze (stesso concetto di tassazione IMU) sul territorio nazionale.

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare questo ente potrà modificare annualmente l'accesso al livello di contribuzione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, utilizzando a tal fine, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, come definito dai DD.Lgs. 109/1998, 130/2000 e successive modifiche e integrazioni).

**Sarà competenza della Giunta Comunale procedere annualmente alla determinazione degli scaglioni reddituali per accedere alle forme di agevolazioni legate all'ISEE.**

1. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23, in ordine alla cessazione e decorrenza dell'agevolazione.

(2° comma: Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4° comma: Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione)

**c) La tariffa nella parte fissa e nella parte variabile** si applica in misura ridotta del 10% ai nuclei familiari ove abitano minori in affido a norma della legge 04/05/1983, n.184 e s.m.i.. La presente agevolazione si applica solo all'immobile di residenza e relativa

pertinenza.

**d) Agevolazioni per le attività produttive: ( *riduzioni per recupero/riduzione indifferenziata* )**

Per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Recepito quanto introdotto dalla legge 102/2013, che dà la possibilità agli Enti impositori di introdurre agevolazioni ed esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero, introducendo di fatto un istituto di premialità, con il fine di ridurre la quantità della frazione di "indifferenziato" come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni).

Viene prevista pertanto una riduzione non superiore al 15% (parte variabile) per quelle tipologie di rifiuti che per loro natura possono essere avviati al recupero tenendo conto e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE.

**Note.** L'articolo dà attuazione alla facoltà per il comune, prevista dall'art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione. A differenza delle riduzioni previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Si tratta quindi di previsione assolutamente opzionale che consente all'ente locale di individuare le fattispecie agevolative e l'entità della riduzione, che può giungere anche al 100%, con ampia discrezionalità, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni contemplate e nel rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria.

Si rinvia al commento all'art. 23 in ordine all'inopportunità di stabilire l'applicazione delle agevolazioni solo alla quota variabile o alla sola quota fissa.

Il terzo comma richiama infine il secondo e il quarto comma dell'articolo 23, in ordine alla decorrenza e alla cessazione dell'agevolazione.

**Art. 28. *Cumulo di riduzioni e agevolazioni.***

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore.

**TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

**Art. 29. *Presupposto della maggiorazione***

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

non può essere destinata, né in tutto né in parte, a coprire il costo di tale servizio, nemmeno per i costi “indivisibili” relativi allo spazzamento delle strade e aree pubbliche.

### ***Art. 30. Aliquota della maggiorazione per i servizi indivisibili***

1. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

**Note.** L’articolo si limita a riportare il contenuto dell’art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### ***Art. 31. Obbligo di dichiarazione***

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

- a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.  
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **60 giorni** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Per il primo anno di applicazione (2013) i termini di cui sopra decorrono dalla data di approvazione del regolamento. Al fine di agevolare il contribuente nell'espletamento dell'obbligo dichiarativo, limitatamente all'anno 2013 saranno comunque considerate tempestivamente presentate tutte le istanze, (anche agevolative) pervenute entro e non oltre, il **30 dicembre 2013**.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, ovvero inviata in via telematica con posta certificata, ovvero tramite fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**Note.** L'art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che la dichiarazione è presentata “entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo”. Il comune può quindi stabilire con ampia libertà il termine di presentazione, che potrà essere determinato in una data fissa per i fatti verificatisi in un periodo precedente.

Il secondo comma conferma la c.d. ultrattività della dichiarazione, in conformità all'art. 14, comma 34, del D.L. n. 201 del 2011, carattere che la giurisprudenza ha ricostruito in termini di conferma per silenzio della precedente dichiarazione. Ne consegue che una nuova dichiarazione (di variazione o cessazione) va presentata solo se intervengono ulteriori fatti fiscalmente rilevanti e che, nel caso di pluralità di immobili occupati, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La legge non è completa sul contenuto della dichiarazione, che peraltro è agevolmente desumibile dalla funzione dell'atto, diretto a comunicare al comune gli eventi rilevanti per l'applicazione del tributo al caso concreto. Dovranno così essere dichiarati, come specificano i commi 3 e 4: le generalità del contribuente, i dati dell'utenza (ubicazione, dati catastali, superficie, utilizzo), la data di inizio dell'occupazione e le ulteriori circostanze atte a consentire l'appropriata quantificazione del tributo (composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche non residenti, eventuali cause di riduzione e agevolazione).

Il comma 4 indica le modalità di presentazione della dichiarazione, in conformità a quanto avviene in casi analoghi, prevedendo anche la dichiarazione in via telematica con sottoscrizione successiva. Il comma 5 dispone l'efficacia interinale della dichiarazione non sottoscritta, precisando che essa non sospende le richieste di pagamento.

Il comma 6 prevede infine, analogamente a quanto era prescritto nella Tarsu (art. 70, comma 5, del D.Lgs n. 507 del 1993), che in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, precisando che il mancato invito non comporta esenzione dall'obbligo di tempestiva dichiarazione.

### **Art. 33. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure

di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**Note.** L'articolo riproduce il disposto dei commi 36, 37 e 38 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, sostanzialmente conformi alle previsioni già recate per la Tarsu dagli artt. 74 e 73 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Si rimarca, peraltro, che al funzionario responsabile della TARES è attribuita non solo una competenza in sede amministrativa (poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività), ma anche in sede giurisdizionale, in quanto ha la rappresentanza in giudizio dell'ente per le controversie relative al tributo stesso (comma 1), potere che si aggiunge a quello ordinario del Sindaco e del dirigente dell'Ufficio tributi o del titolare di corrispondente posizione organizzativa (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il comma 2 individua i poteri istruttori del comune per verificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi, prevedendo lo svolgimento di attività c.d. in ufficio (invio di questionari al contribuente, richiesta di dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti) e mediante accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo.

Il comma 3 prevede infine, nel caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, ad es. determinando la superficie calpestabile di un immobile sulla base dell'estensione esterna dello stesso.

Il comma 4 tiene infine conto delle modifiche apportate al comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), consentendo al comune, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di considerare, ai fini dell'accertamento e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.

### ***Art. 34. Accertamento***

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 (mille) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## ***Art. 35. Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art. 36. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34. (*Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 (mille) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 ratebimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.*)

## **Art. 37. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso Legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui

sono divenuti esigibili.

### ***Art. 38. Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### ***Art. 39. Somme di modesto ammontare***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### ***Art. 40. Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### ***Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### ***Art. 42. Clausola di adeguamento***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### ***Art. 43. Disposizioni transitorie***

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### ***Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013***

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in n. 3 rate scadenti nei mesi di Agosto/ottobre e Dicembre con riferimento alla proposta della Giunta Comunale n. 112 del 20/06/2013 e come recepita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli atti di bilancio.
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate in acconto è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata a saldo per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, contestualmente alla rata di saldo.



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
**(Provincia di Arezzo)**  
**ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI**

**ALLEGATO A**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale.

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
3. I rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 devono essere sottoposti al pagamento della tassa comunale.
4. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui al successivo comma 6.  
In particolare:
  - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
  - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:
  - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
  - b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
  - d) carta e cartone;
  - e) vetro;
  - f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - g) paglia e prodotti di paglia;
  - h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
  - i) abbigliamento;
  - j) prodotti tessili;
  - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - l) feltri e tessuti non tessuti;
  - m) pelle e simil-pelle;

- n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
  - o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - q) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - u) nastri abrasivi;
  - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
  - x) medicinali non pericolosi;
  - y) batterie e accumulatori non pericolosi;
  - z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
  - aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - bb) plastica;
  - cc) metallo;
  - dd) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
  - ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
  - ff) rifiuti dei mercati;
  - gg) rifiuti ingombranti.
7. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) materassi;
  - b) poltrone e divani;
  - c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
  - d) tapparelle e suppellettili;
  - e) teli plastificati;
  - f) tubi e cassette.
8. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:
- a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive;
  - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
  - c) servizi igienico-sanitari;
  - d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
  - e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
  - f) servizi scolastici e loro pertinenze;
  - g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
  - h) pubblici esercizi;
  - i) attività artigianali presso i committenti;
  - j) attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale;
  - k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili.
9. I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al comma 8 si considerano equiparati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco previsto al comma 6.

10. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene stabilito, per singola tipologia conferibile, facendo riferimento ai limiti massimi riportati nella seguente tabella:

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Kg/mq/anno</b>
1	Musei,biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65
2	Cinematografi e teatri	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45
5	Stabilimenti balneari	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	5,12
7	Alberghi con ristorante	14,67
8	Alberghi senza ristorante	10,98
9	Case di cura e riposo	13,55
10	Ospedali	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
12	Banche ed istituti di credito	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96
28	Ipermercati di generi misti	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	60,50
30	Discoteche, night club	16,83

Se l'azienda produttrice oltrepassa il limite quantitativo previsto da tale Regolamento, deve provvedere al trattamento oneroso dei rifiuti conferiti in eccedenza. Potranno essere concesse particolari deroghe esclusivamente per le fasi di recupero e riciclaggio.

11. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- c) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- f) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- g) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione / manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche

- fuori uso di utilizzo professionale (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- h) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli identificati con il Codice CER 20.01.36 o con il Codice CER 20.01.21\*, come previsto dal D.lgs. 151/2005;
  - i) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
  - j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e s.m.i.
12. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al comma precedente nel caso di accordi e contratti di programma sottoscritti tra i Comuni, la Provincia, l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e le Associazioni economiche di categoria.
13. Per la categoria dei “grandi produttori”, definiti come coloro che superano i limiti di cui al comma 10 (per esempio la grande distribuzione organizzata), il Comune, di concerto con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e con il gestore, può stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi dell'attrezzatura assegnata.
14. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; deve d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente, già a monte, una differenziazione omogenea per frazioni merceologiche così come attuata dalle utenze domestiche.
15. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri il trattamento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che, previo accordo con il gestore, potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannolini,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B****Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. (Comuni con più di 5.000 abitanti )

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccari
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchieri
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club